

*Unione dei Comuni
dei
Colli Euganei
Provincia Di Padova*

---oooOoo---

**REGOLAMENTO
DI
POLIZIA URBANA
E RURALE
e
PER LA DIFESA E
L'ASSETTO IDRAULICO
DEL TERRITORIO**

Approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 9 del 23.4.2003

INDICE

Titolo I - Disposizioni Generali

- art. 1 - Disciplina dei servizi di Polizia Urbana
- art. 2 - Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana
- art. 3 – Richiesta e rilascio di concessioni e autorizzazioni
- art. 4 - Ostensibilità e validità dei titoli
- art. 5 - Sospensione, revoca e decadenza dei titoli

Titolo II - Pulizia, decoro ed ordine del centro abitato

- art. 6 - Disposizioni generali
- art. 7 - Esposizione di derrate all'esterno dei negozi
- art. 8 - Pulizia delle aree date in concessione e aree antistanti negozi e esercizi pubblici
- art. 9 - Estirpamento dell'erba e cura delle siepi e piante
- art. 10 - Sfalcio dell'erba
- art. 11 - Atti contrari al decoro e alla decenza
- art. 12 - Manutenzione degli edifici
- art. 13 - Deturpamento di edifici pubblici e privati
- art. 14 - Distribuzione di manifesti
- art. 15 - Cartelli, iscrizioni, targhe e lapidi
- art. 16 - Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico
- art. 17 - Lavatura ed esposizione di biancheria e panni
- art. 18 - Battitura di panni e tappeti
- art. 19 - Pulizia di anditi, vetrine, negozi esercizi e abitazioni
- art. 20 - Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati
- art. 21 - Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani
- art. 22 - Trasporto di letame, materiale di espurgo e cose maleodoranti
- art. 23 - Trasporto di materiali di facile dispersione
- art. 24 - Sgombero della neve, rimozione del ghiaccio e dei ghiaccioli
- art. 25 - Scarico di residui di costruzioni e riparazioni
- art. 26 - Emissioni di fumo od esalazioni - polvere
- art. 27 - Altri atti vietati
- art. 28 - Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione e accampamenti
- art. 29 - Condizione dei locali e delle attrezzature di vendita

Titolo III - Quietè e sicurezza nel centro abitato

- art. 30 - Disposizioni di carattere generale
- art. 31 - Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni
- art. 32 - Custodia e detenzione di cani o di altri animali
- art. 33 - Circolazione dei cani in luoghi pubblici od aperti
- art. 34 - Molestia agli animali
- art. 35 - Rumori o suoni nelle abitazioni o in altri locali
- art. 36 - Impianto e uso di macchinari
- art. 37 - Segnalazioni sonore, sirene e campane
- art. 38 - Dispositivi sonori di allarme
- art. 39 - Attività rumorose vietate
- art. 40 - Attività professionali rumorose e scomode
- art. 41 - Rilevamento e repressione delle attività rumorose
- art. 42 - Mestieri girovaghi
- art. 43 - Trasporto di oggetti

- art. 44 - Deposito di cicli, carrozzelle, carriole
- art. 45 - Rovinio di parti od accessori di fabbricati
- art. 46 - Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati
- art. 47 - Protezioni in occasione di lavori
- art. 48 - Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse
- art. 49 - Apertura di botole e chiusini
- art. 50 - Pitture e verniciature fresche
- art. 51 - Esposizioni
- art. 52 - Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento
- art. 53 - Carichi sospesi
- art. 54 - Recinzioni
- art. 55 - Chiusura automatica di cancelli, porte basculanti e simili
- art. 56 - Luminarie e cavi elettrici
- art. 57 - Uso e manomissione di segnali
- art. 58 - Detenzione e deposito di materie infiammabili
- art. 59 - Indicazione del recapito di persone per casi di emergenza
- art. 60 - Altri divieti per la prevenzione di incendi e di esplosioni
- art. 61 - Prevenzioni antincendio
- art. 62 - Comportamenti in caso di incendio
- art. 63 - Accensione di fuochi nel centro abitato
- art. 64 - Certificato di prevenzione incendi
- art. 65 - Espletamento servizi di prevenzione incendi
- art. 66 - Antincendi nei depositi, stabilimenti e simili
- art. 67 - Industrie e depositi soggetti a controllo di prevenzione
- art. 68 - Abitabilità, agibilità e rinnovo licenza di impianti e depositi
- art. 69 - Esposizione del certificato di prevenzione incendi
- art. 70 - Uso delle risorse idriche potabili

Titolo IV - Norme di Polizia Rurale

- art. 71 - Norme in materia di polizia rurale
- art. 72 - Comunioni generali dei pascoli
- art. 73 - Divieto di pascolo
- art. 74 - Casi di obbligo di chiusura dei pascoli
- art. 75 - Pascolo abusivo
- art. 76 - Custodia degli animali pascolanti
- art. 77 - Difesa della pubblica sicurezza, dell'ordine e della morale pubblica
- art. 78 - Osservanza delle leggi
- art. 79 - Divieto di passaggio abusivo attraverso i. fondi
- art. 80 - Esercizio del diritto di passaggio
- art. 81 - Frutti di piante sul confine
- art. 82 - Cartelli indicativi per esche avvelenate
- art. 83 - Divieto di alterazione
- art. 84 - Siepi ed alberature
- art. 85 - Potatura delle siepi
- art. 86 - Aratura terreni adiacenti strade
- art. 87 - Obblighi dei frontisti di strade
- art. 88 - Abbattimento di piante lungo le strade
- art. 89 - Divieto di appiccare fuoco
- art. 90 - Spegnimento degli incendi
- art. 91 - Lotta alla noctua e alla piralide

Titolo V - Difesa e assetto idraulico del territorio

art. 92 - Finalità

art. 93 – Norme esplicative

art. 94 – Pulizia dei fossi

art. 95 – Obbligo della pulizia dei fossi e dei corsi d'acqua privati

art. 96 – Distanze di lavorazioni agricole dai fossi

art. 97 – Compiti dei proprietari o detentori dei fondi frontisti

art. 98 – Tombature in zona agricola

Titolo VI - Norme per l'accertamento delle trasgressioni e per l'applicazione delle sanzioni

art. 99 – Disposizioni di carattere generale

art. 100 – Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

art. 101 – Mancata esecuzione di ordinanza

art. 102 – Sequestro e custodia delle cose

art. 103 – Sospensione delle autorizzazioni

art. 104 – Risarcimento dei danni

Titolo VII - Disposizioni finali

art.105 - Abrogazione di norme preesistenti

art.106 - Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Disciplina dei servizi di Polizia Urbana e Rurale

1. La Polizia Urbana e Rurale dell'Unione dei Comuni dei Colli Euganei è disciplinata dal presente Regolamento, dalle disposizioni emanate per le specifiche circostanze dalle singole Autorità Comunali, nei limiti delle funzioni e dei poteri attribuiti da leggi o regolamenti.

2. Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico, od aperti al pubblico passaggio.

3. Nel presente Regolamento, per indicare gli atti che conferiscono la facoltà di esercitare determinate attività o consentono determinati comportamenti o situazioni, sono usati i termini concessione o autorizzazione, e considerati sinonimi, i termini licenza o permesso.

4. Gli atti di cui al comma precedente costituiscono titolo di Polizia Urbana.

art. 2

Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana e Rurale

1. Il servizio di Polizia Urbana e Rurale è diretto dal Presidente dell'Unione e viene attuato dagli appartenenti alla Polizia Municipale, nonché dagli altri funzionari ed agenti che, a norma di legge, abbiano l'obbligo di far osservare le disposizioni dalle Autorità Comunali.

2. Salvo quanto disposto dall'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro attribuiti, i predetti pubblici ufficiali hanno facoltà di accedere, nelle dovute forme, nei locali soggetti alla vigilanza dell'Autorità Comunale destinati all'esercizio di attività per cui è prevista l'autorizzazione o concessione comunale, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'Autorità.

3. Per l'accertamento di reati e per il compimento di altri atti di Polizia Giudiziaria, debbono osservarsi le norme vigenti in materia di procedura penale.

Art. 3

Richiesta e rilascio di concessioni e autorizzazioni

1. Le richieste dei titoli previsti dal presente Regolamento devono essere indirizzate al Presidente dell'Unione (qualora dirette ai Sindaci esse verranno fatte pervenire al Presidente dell'Unione) con domanda motivata, con l'osservanza delle leggi sul bollo, quando prevista, firmata dai richiedenti e corredata dai documenti eventualmente prescritti.

2. Per decidere sull'istanza, il Presidente dell'Unione può avvalersi degli organi tecnici e consultivi dell'Unione, o dei Comuni facenti parte, e può assumere informazioni e disporre accertamenti.

3. Prima del rilascio dell'autorizzazione o della concessione, il Presidente dell'Unione ha facoltà di fissare un termine entro il quale il richiedente deve completare la documentazione necessaria per il perfezionamento della pratica.

4. Il procedimento amministrativo per il rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni deve concludersi nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'istante e dalla acquisizione della documentazione integrativa all'uopo richiesta dall'ufficio competente.

5. I titoli vengono rilasciati, con atto scritto, dagli uffici competenti, secondo l'ordinamento interno dell'Ente.

6. I titoli si intendono accordati:

- a) personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare;
- b) previo pagamento di tasse eventualmente dovute per l'atto medesimo;
- c) senza pregiudizio di diritti di terzi;
- d) con l'obbligo per il titolare di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dalle occupazioni permesse, sollevando il Unione da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto dall'autorizzazione o della concessione data;
- e) sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni prescritte;
- f) con facoltà di sospensione o di revoca per motivi di interesse pubblico;
- g) con facoltà di sospensione o di revoca, senza alcun rimborso, in caso di inosservanza delle disposizioni regolamentari, delle condizioni di cui il titolo è subordinato, o dei

7. Il Presidente dell'unione potrà subordinare il rilascio o la validità di taluni titoli:

- 1) ad un contratto di assicurazione, ai fini della responsabilità civile, adeguato al rischio, che il richiedente è tenuto a stipulare con una compagnia di assicurazione di sua libera scelta;
- 2) a collaudi statici o a relazioni tecniche, ai fini dell'accertamento della sicurezza o dell'idoneità, che dovranno essere eseguite da professionisti, iscritti all'apposito albo, all'uopo incaricati a cura e spese del richiedente.

8. Nel testo dei titoli o con provvedimenti successivi potranno essere indicati i limiti e le condizioni da osservare.

9. È fatta salva, in conformità a quanto disposto dall'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'at. 2 della Legge 24.12.1993, n. 537, sostituisce l'atto di consenso dell'autorità comunale con la denuncia di inizio attività da parte dell'interessato, purché ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

art. 4

Ostensibilità e validità dei titoli

1. I titoli di cui al presente Regolamento, devono essere tenuti esposti, salvo impedimento obiettivo, nei luoghi e per il tempo per i quali sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.

2. Essi dovranno comunque essere esibiti agli agenti che ne facciano richiesta.

3. In caso di sottrazione, distruzione, furto o smarrimento, potrà essere richiesta copia o duplicato all'ufficio competente, previa dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.

4. I titoli scadono il 31 dicembre di ogni anno, salvo che sia diversamente stabilito, e comunque non possono avere validità superiore ad un anno.

5. Alla scadenza, i titoli possono essere rinnovati o prorogati, mediante vidimazione, se prevista, e previo accertamento della permanenza dei motivi per cui sono stati rilasciati e con l'osservanza delle condizioni indicate all'art. 3.

Art. 5

Sospensione, revoca e decadenza dei titoli

1. Salve speciali disposizioni di legge, i titoli rilasciati dall'Unione:

- possono essere sospesi quando venga accertata violazione alle condizioni nei medesimi stabilite o alla normativa vigente;
- possono essere revocati quando emergano nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità;
- devono essere revocati in caso di abuso o quando vengano meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.

2. Si intende decaduto il titolo:

- a) quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto è stato rilasciato;
- b) quando, senza il nulla-osta dell'Unione, sia stato ceduto ad altri, con o senza scopo di lucro.

3. I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli uffici competenti dell'Unione entro il termine indicato.

4. Ove si reputi necessario, il Presidente dell'Unione può disporre che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati negli uffici municipali competenti per tutto il periodo della sospensione.

TITOLO II

PULIZIA, DECORO ED ORDINE DEL CENTRO ABITATO

Art. 6

Disposizioni generali

1. Tutte le cose, i manufatti, i luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti ed in stato decoroso.
2. E' pertanto vietata qualsiasi forma di imbrattamento, danneggiamento, deturpamento del suolo e degli edifici, anche se dipendente da incuria.
3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto obbligo di provvedere alla rimessa in pristino o in stato decoroso.
4. E' vietato gettare, scaricare, immettere o abbandonare rifiuti se non nei posti e con l'osservanza delle modalità previste dal regolamento comunale del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani, dal regolamento di igiene e sanità, dal regolamento edilizio, dalle leggi e dai regolamenti generali.

Art. 7

Esposizione di derrate all'esterno dei negozi

1. Le occupazioni di suolo all'esterno dei negozi per esposizione di derrate e generi alimentari possono essere autorizzate o concesse, con l'osservanza di quanto stabilito dalle norme sanitarie e di igiene, e previo parere della competenza U.L.S.S.
2. Dette merci debbono comunque essere poste e tenute ad una altezza minima di 50 (cinquanta) centimetri dal suolo e al riparo dalla polvere e dagli agenti atmosferici.

Art. 8

Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici

1. E' proibito agli esercenti di negozi, pubblici esercizi, chioschi, botteghe, laboratori e simili, ai venditori ambulanti e a quant'altri occupino a qualsiasi titolo area pubblica o di pubblico passaggio o aree antistanti le stesse, di gettare, lasciare cadere o dar causa che cada o abbandonare, alcun residuo o rifiuto che possa danneggiare o sporcare il suolo.
2. I suddetti esercenti sono tenuti a mantenere pulite le aree circostanti i loro locali o impianti, e può essere fatto loro obbligo di mettere a disposizione del pubblico anche all'esterno del locale un conveniente numero di idonei porta-rifiuti.

Art. 9

Estirpamento dell'erba e cura delle siepi e piante

1. Il Presidente dell'Unione con apposita ordinanza può porre a carico dei proprietari di qualsiasi stabile prospiciente la pubblica via l'obbligo di provvedere all'estirpamento delle erbe nonché alla potatura delle siepi e delle piante crescenti o poste lungo la fronte delle

costruzioni e lungo i muri contigui di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede, se esistente, o per lo spazio di almeno un metro, secondo le previsioni contenute nell'art. 29 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)

Art. 10 **Sfalcio dell'erba**

1. Nei terreni edificabili, così come nelle aree o terreni incolti o abbandonati l'erba deve essere sfalciata almeno 3 (tre) volte l'anno, e più precisamente il primo entro il 15 aprile, il secondo entro il 15 giugno ed il terzo entro il 30 agosto, e comunque ogni qual volta lo stato di abbandono sia pregiudizievole della sicurezza e o del decoro pubblici.

Art. 11 **Atti contrari al decoro e alla decenza**

1. In qualsiasi luogo pubblico aperto o esposto al pubblico, è vietato compiere atti di pulizia personale o soddisfare le naturali esigenze fuori dei luoghi all'uopo destinati.

Art. 12 **Manutenzione degli edifici**

1. I proprietari od i locatari di edifici, nel rispettivo ambito degli obblighi loro imposti dal Codice Civile e dalla normativa vigente, debbono tenere in buono stato di conservazione le porte, i serramenti, le insegne, le targhe, le vetrate, l'androne, le scale, le inferriate, le tende ed ogni altra cosa esposta alla pubblica vista.

2. Debbono curare che sia sempre garantita una sufficiente illuminazione degli accessi, delle scale e dei passaggi di uso comune aperti al pubblico.

3. Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla tinteggiatura, alla pulizia dei numeri civici, nonché di tenere in buono stato di efficienza le grondaie ed i tubi di gronda o di scarico fino al suolo.

Art. 13 **Deturpamento di edifici pubblici e privati**

1. Senza pregiudizio per le disposizioni penali, è proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto.

2. Qualora i proprietari o i locatari o gli utenti degli edifici, o chiunque altro abbia interesse alla cancellazione, non provvedano tempestivamente, e comunque entro quarantotto ore dalla constatazione, alla eliminazione dei deturpamenti di cui al comma precedente, tale operazione potrà venir eseguita d'ufficio, senza obbligo di ulteriore preavviso e con spese che verranno poste a carico del soggetto inadempiente.

3. Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, l'Unione potrà, anche senza obbligo di preavviso, provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti.

4. Resta, in ogni caso, a carico degli interessati provvedere a ripristinare, a propria cura e spese, l'intonaco, le tinte e comunque la superficie dei manufatti.

Art. 14

Distribuzione di manifesti

1. È vietato lanciare o lasciar cadere anche da veicoli, compresi gli aeromobili, opuscoli o manifesti o altri materiali pubblicitari sulle aree pubbliche, salvo specifica autorizzazione.

2. La distribuzione dei materiali sopraddetti, con la osservanza delle norme stabilite per la pubblicità, deve essere fatta in modo da non sporcare il suolo e senza causare disturbo alle persone.

Art. 15

Cartelli, iscrizioni, targhe e lapidi

1. Salvo quanto prescritto dal precedente art. 14 e da altri regolamenti o norme di legge, senza autorizzazione del Unione è proibito collocare scritte, insegne, cartelli, figure, lapidi e targhe sui muri, sugli infissi o su altri supporti prospicienti le pubbliche vie e piazze.

2. Gli interessati dovranno presentare all'Unione le relative domande corredate dai disegni, dalle descrizioni delle opere, dai testi delle iscrizioni e da fotografie dell'edificio e del luogo.

Art. 16

Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico

1. Senza autorizzazione del Presidente dell'Unione, è proibito in luoghi pubblici o di pubblico transito esercitare lavori artigianali.

2. Salvo il caso di cui al successivo comma, è inoltre vietato eseguire il lavaggio o la riparazione di veicoli o di altre cose mobili in luoghi pubblici o di pubblico transito.

3. Sono consentite unicamente le riparazioni di breve durata per guasti accidentali di piccola entità o causati da forza maggiore o da caso fortuito.

Art. 17

Lavatura ed esposizione di biancheria e panni.

1. La biancheria, i panni, gli indumenti, i tappeti e similari non potranno essere lavati, sciorinati, distesi o appesi fuori dei luoghi privati o dei luoghi stabiliti dell'autorità comunale.

2. È vietato altresì distendere o appendere gli oggetti suddetti alle finestre, ai terrazzi e balconi prospicienti la pubblica via, salvo quanto diversamente stabilito con ordinanza del Presidente dell'Unione.

3. Le operazioni di cui sopra sono consentite nei luoghi interni, purché non si provochi gocciolamento sull'area pubblica o di uso comune.

Art. 18 **Battitura di panni e tappeti**

1. E' vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico, o soggetto a pubblico transito, dalle finestre, e dai terrazzi prospicienti la pubblica via o luoghi pubblici, tappeti, indumenti, stuoie, stracci, materassi e simili.

2. Tali operazioni potranno essere consentite soltanto negli orari e con le modalità stabilite dal Presidente dell'Unione con apposita ordinanza.

Art. 19 **Pulizia di anditi, vetrine, negozi, esercizi e abitazioni**

1. La pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi, gli esercizi e le abitazioni deve essere eseguita senza arrecare molestia od intralcio ai passanti.

2. Il Presidente dell'Unione potrà stabilire in quali luoghi ed in quali orari tali operazioni siano vietate.

Art. 20 **Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati**

1. E' vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

2. I proprietari degli edifici, gli affittuari e chiunque è nel godimento di un immobile deve provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.

Art. 21 **Deposito ed asporto di rifiuti solidi urbani**

Omissis

(Materia interamente disciplinata dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22)

Art. 22

Trasporto di letame, materiale di espurgo e cose maleodoranti

1. Le operazioni di espurgo e trasporto delle materie liquide e solide provenienti da latrine, fogne, fosse di deposito, stalle, concimaie (letamai) dovranno essere effettuate con i criteri, le modalità e negli orari stabiliti dal Presidente dell'Unione con ordinanza o dal regolamento comunale di igiene e sanità.

2. In ogni caso dovranno essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o molesti e la dispersione di materiale trasportato.

Art. 23

Trasporto di materiali di facile dispersione

1. Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, di igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segnature, detriti, fango, acque luride o altro, deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersioni sul suolo o nell'aria.

Art. 24

Sgombero della neve - rimozione del ghiaccio e dei ghiaccioli

1. I proprietari di case hanno l'obbligo, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di sgombrare dalla neve i marciapiedi per l'intera loro larghezza non appena sia cessato di nevicare.

2. È pure vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dei cortili. Solamente in caso di assoluta urgenza e necessità verificata dal Presidente dell'unione e sotto cautela da prescriversi, potrà venire concesso il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle vie e piazze.

3. Gli obblighi di cui sopra incombono, altresì, in via solidale con i proprietari relativi e pel tratto corrispondente, ai titolari dei negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti a piano terreno.

4. Nel caso di formazione di strati di ghiaccio sui marciapiedi e ghiaccioli pendenti dai parapetti delle case nello spazio pubblico, i proprietari o conduttori delle case dovranno immediatamente rimuovere il pericolo, facendolo coprire con polvere o rompendolo o facendolo cadere.

Art. 25

Scarico di residui di costruzioni e riparazioni

1. Resta vietato eseguire, senza titolo dell'Unione, lo scarico ed il deposito anche temporanei sul suolo pubblico e in aree aperte al pubblico dei residui di costruzioni, ruderi, calcinacci o materiali di sterramento.

2. Lo scarico ed il deposito dei materiali di cui al comma precedente, potranno essere effettuati nei luoghi appositamente destinati o autorizzati dalla Autorità dell'Unione.

3. Senza autorizzazione dell'Unione è vietato asportare i materiali sopra citati dai luoghi appositamente destinati.

4. Il Presidente dell'unione può ordinare la rimozione, anche su aree private esposte al pubblico, di scarichi o depositi effettuati abusivamente o per un tempo superiore a quello consentito.

5. I trasgressori, oltre a soggiacere alla sanzione pecuniaria, dovranno provvedere alla rimozione del materiale depositato. In caso di inadempienza, previa diffida, la rimozione sarà eseguita d'ufficio a spese del trasgressore.

Art. 26

Emissioni di fumo ed esalazioni - polvere

1. Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.

2. Coloro che, per motivo della loro attività, debbono compiere operazioni che possano sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessario e conformi alla buona tecnica, per evitare o ridurre al minimo ogni inconveniente.

3. E' vietato bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio od altro materiale quando ne possa derivare danno o molestia al vicinato o a luoghi di pubblico transito.

Art. 27

Altri atti vietati

1. In tutto il territorio dell'Unione resta altresì vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico:

- a) eseguire la pulizia di persone, di cose e di animali;
- b) gettare o lasciare cadere carta, liquidi, polveri od altri oggetti;
- c) collocare, senza apposito titolo, addobbi, festoni, luminarie;
- d) lasciar vagare o abbandonare qualsiasi specie di animale;
- e) eseguire qualsiasi giuoco che possa costituire pericolo o molestia fuori dei luoghi a ciò destinati;
- f) effettuare pratiche sportive o ricreative pericolose o moleste;
- g) depositare recipienti o cose sotto le pubbliche fontane;
- h) entrare nelle aiuole e, laddove il divieto sia segnalato, negli spazi erbosi, nonché cogliere
- i) fiori, manomettere piante o comunque danneggiarle;
- j) sedersi a terra, sulle aiuole o sui gradini dei monumenti o di altri edifici, sulle catenelle,
- k) sui corrimano, sui parapetti dei ponti,
- l) arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici e sui monumenti;
- m) sdraiarsi o salire sulle panchine.

2. Resta altresì vietato:

1) condurre, nelle località indicate dal Presidente dell'unione con apposita ordinanza, animali molesti o che sporchino i luoghi soggetti a pubblico passaggio, a meno che chi li conduca non sia munito di apposita attrezzatura per la immediata pulizia del suolo e non provveda a raccogliere e ad asportare gli escrementi;

2) introdurre animali in tutti gli ambienti e luoghi in cui si effettua preparazione, manipolazione e commercio e la somministrazione per il pubblico di alimenti e bevande.

Art. 28

Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione e accampamenti

1. In tutto il territorio dell'Unione, al di fuori delle aree appositamente destinate ed attrezzate, è vietata la sosta per il pernottamento in caravan, autocaravan, tende e carri abitazione in genere.

2. Qualora non esistano o non siano disponibili le aree di cui al comma precedente, il Presidente dell'unione potrà, eccezionalmente e motivatamente, autorizzare la sosta breve per pernottamento in determinate località o vie del Unione.

3. Il Presidente dell'Unione può, altresì, vietare o limitare il deposito e l'impianto dei mezzi mobili e delle attrezzature sopra citate anche in aree private.

4. La sosta delle carovane dei nomadi potrà essere consentita unicamente in località periferiche appositamente attrezzate.

5. Qualora la presenza delle persone di cui al precedente comma 4, o per il numero delle stesse o per motivi di igiene e sanità, possa risultare pregiudizievole per la tutela del vicinato, il Presidente dell'unione potrà ordinare che le persone non iscritte nelle liste anagrafiche, abbandonino il territorio comunale unitamente alle proprie cose.

6. Trascorso il termine fissato per lo sgombero, sarà data esecuzione all'ordine ingiunto con l'intervento della forza pubblica.

Art. 29

Condizione dei locali e delle attrezzature di vendita

1. Salvo quanto previsto dalle norme di igiene e sanità, i locali adibiti al commercio, i pubblici esercizi ed i laboratori, debbono essere mantenuti costantemente puliti, in stato decoroso, e qualora siano aperti al pubblico, dovranno essere sufficientemente illuminati.

2. Nei locali indicati nel comma precedente non possono essere assunti comportamenti né essere svolte attività incompatibili con la destinazione del locale o dell'esercizio.

3. Gli esercenti il commercio ambulante con posto fisso debbono servirsi di un banco decoroso e tenerlo con cura.

4. Le tende in genere, interne od esterne, debbono essere tenute in buono stato di pulizia e manutenzione.

TITOLO III

QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO

Art. 30

Disposizioni di carattere generale

1. In tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico ed in quelli privati esposti al pubblico è vietato tenere comportamenti o compiere azioni che rechino pregiudizio alla sicurezza delle persone, comunque disturbo o molestia alla quiete pubblica, al riposo od alle occupazioni altrui.

Art. 31

Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, deve darne avviso al Presidente dell'Unione almeno tre giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.

2. Per le manifestazioni che comportano provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicano limiti o divieti alla circolazione, l'avviso al Presidente dell'unione dovrà essere dato almeno 3 (tre) giorni prima.

3. Sono esenti dall'obbligo di cui ai commi precedenti i comizi elettorali.

Art. 32

Custodia e detenzione di cani o di altri animali

1. È vietato detenere in abitazioni, stabilimenti, giardini od in altri luoghi privati cani od altri animali pericolosi o che disturbino la quiete dei vicini, specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo delle persone.

2. Il detentore potrà essere diffidato ad allontanare l'animale pericoloso o molesto o, qualora possibile, a porlo in condizioni da non disturbare o nuocere.

3. I detentori di cani o di altri animali pericolosi o che possano recare disturbo in luoghi privati dovranno collocare o custodire i medesimi in modo che non possano arrecare danno o molestia a chi transiti sulla pubblica via.

4. Ai proprietari e detentori di animali in genere è fatto divieto di condurre, lasciar vagare o abbandonare i medesimi se affetti da malattie, ferite o piaghe ributtanti.

Art. 33

Circolazione dei cani in luoghi pubblici od aperti

1. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati non possono essere soppressi.

2. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di ricovero non possono, comunque, essere destinati alla sperimentazione.

3. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, saranno restituiti al proprietario o al detentore.

4. I cani ricoverati nelle strutture di ricovero, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.

5. E' inoltre vietato:

- a) impedire all'accalappiacani l'esercizio delle sue funzioni e favorire la fuga dei cani;
- b) aizzare i cani fra di loro o contro le persone od in qualunque modo impaurirli od incitarli se non allo scopo di difesa;
- c) tenerli, a guardia delle case, in libertà qualora abbiano l'istinto di aggredire o mordere i viandanti;
- d) far vagare i cani non muniti di museruola (possono tenersi senza museruola solo i cani da caccia accompagnati dal proprietario cacciatore, e solo nelle vie e di campagna e fondi agricoli durante il periodo di apertura della caccia).

6. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico tutti i cani, in particolar modo i cani Bulldog e tutti gli altri cani di indole mordace, oltre la prescritta museruola, dovranno essere tenuti con solido guinzaglio di lunghezza non inferiore a cm. 120.

Art. 34

Molestia agli animali

1. Salve le disposizioni del Codice Penale, è vietato molestare gli animali o utilizzarli in modo da arrecare agli stessi molestie o sofferenze.

Art. 35

Rumori o suoni nelle abitazioni o in altri locali

1. Nelle abitazioni ed in generale in tutti i locali pubblici o privati, l'uso di strumenti musicali, di apparecchi per uso domestico, come aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, ventilatori, macchine da ufficio, macchine per cucire o per tessitura, radio-televisori, giradischi e simili, deve essere esercitato con particolare moderazione in modo da non arrecare disturbo al vicinato e comunque nel rispetto delle disposizioni normative in materia di inquinamento acustico di cui alla Legge quadro 26 ottobre 1995, n. 447 (G.U. n. 254 del 30.10.1995).

Art. 36

Impianto e uso di macchinari

1. L'impianto e l'uso di macchinari nelle abitazioni o in un locale destinato ad uso diverso oppure nelle vicinanze delle stesse, deve esser effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia, a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti od altre emanazioni.

Art. 37

Segnalazioni sonore, sirene e campane

1. Sono vietati gli abusi di segnalazioni sonore, sirene e campane.
2. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito, dalle ore 7 alle ore 21, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro.
3. Le segnalazioni di cui al comma precedente devono essere di breve durata, comunque non superiori a dieci secondi, e di intensità moderata.

Art. 38

Dispositivi sonori di allarme

1. L'impianto e il funzionamento di segnali d'allarme sonori, installati su edifici od autoveicoli o su altri beni, e percepibili dall'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) congiuntamente al funzionamento del segnale di allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione in segnale luminoso a luce lampeggiante di colore rosso o giallo, visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme.
2. Allo stesso fine, è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi nella strada o in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli, etc.) in corrispondenza della porta di accesso al locale dal quale è partito il segnale d'allarme.
3. I segnali di allarme di cui sopra debbono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene di allarme degli automezzi di soccorso o dei mezzi di polizia.

Art. 39

Attività rumorose vietate

1. In tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico ed in quelli privati esposti al pubblico sono vietate:
 - a) le grida dei venditori di merci in genere;
 - b) la pubblicità sonora;
 - c) l'uso di amplificatori sonori;
 - d) il trasporto, il carico e lo scarico di materiale senza le opportune cautele atte ad eliminare o ad attutire i rumori.
2. Le attività di cui ai punti b), c) ed e) del comma precedente possono essere consentite unicamente con autorizzazione dell'Unione, fatto salvo, comunque, quanto disposto dalle norme vigenti in materia di pubblicità e del codice della strada.
3. Anche nei casi consentiti, tali attività debbono essere esercitate evitando eccessivo rumore.
4. Attività rumorose, diverse da quelle sopra indicate, potranno essere individuate dal Presidente dell'Unione con apposita ordinanza, con cui potrà disporre speciali o particolari prescrizioni.

Art. 40
Attività professionali rumorose e moleste

1. L'esercizio di professioni o mestieri rumorosi o molesti, come pure l'uso di macchine, apparecchi e strumenti che provochino rumori, strepiti o vibrazioni, è consentito:

- a) nel **periodo estivo** (periodo nel quale vige l'ora legale)
 - dalle ore 7.00 alle ore 12.30
 - dalle ore 15.00 alle ore 19.00 (salvo deroga del Presidente dell'Unione)
- b) nel **periodo invernale** (periodo nel quale vige l'ora solare)
 - dalle ore 8.00 alle ore 12.00
 - dalle ore 14.00 alle ore 19.00

2. Le limitazioni di orario non si applicano nelle zone che, secondo lo strumento urbanistico vigente, sono destinate alla Industria e all'Artigianato.

3. Dovranno comunque essere adottate tutte le cautele e gli accorgimenti affinché i rumori siano contenuti al minimo e non oltrepassino i limiti della normale tollerabilità.

4. Il Presidente dell'unione, per speciali e motivati casi, potrà imporre particolari adempimenti e limitare ulteriormente l'orario delle attività di cui al presente articolo.

Art. 41
Rilevamento e repressione delle attività rumorose

1. La natura ed il grado di intensità dei rumori negli edifici ed all'aperto verranno accertati d'ufficio od a richiesta degli interessati.

2. Qualora il livello sonoro superi i limiti della normale tollerabilità, i responsabili, previa diffida, sono tenuti ad eliminare la fonte del disturbo o ad attenuarla.

Art. 42
Mestieri girovagli

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza, i mestieri girovagli, come cantante, suonatore, giocoliere, fotografo, disegnatore sul suolo, lustra-scarpe e simili sono vietati, senza permesso dell'Unione.

Art. 43
Trasporto di oggetti

1. Il trasporto a mano di oggetti pesanti o voluminosi o pericolosi, deve essere eseguito da personale idoneo con tutte le opportune cautele e segnalazioni, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità.

2. Gli oggetti acuminati o taglienti, come vetri, ferri appuntiti, falci, debbono essere muniti degli opportuni incappucciamenti e ripari durante il trasporto.

3. Gli oggetti rigidi, come tubi, aste, scale, quando superano la lunghezza di tre metri e vengano trasportati orizzontalmente, debbono venir sorretti da almeno due persone.

4. Il trasporto di oggetti eterogenei od alla rinfusa deve essere effettuato in modo tale da evitare la caduta al suolo dei medesimi o di parte di essi.

Art. 44

Deposito di cicli, motocicli, carrozzelle, carriole

1. È vietato depositare biciclette, motocicli, moto, carrozzelle, carriole ed altri veicoli sui marciapiedi, sotto i portici, a ridosso delle vetrine o degli accessi ai locali, nonché in altri luoghi dove possano arrecare intralcio alla circolazione in generale ed in particolar modo dei pedoni.

Art. 45

Rovinio di parti od accessori di fabbricati

1. Oltre a quanto prescritto nel Titolo Terzo del presente Regolamento per la pulizia, il decoro e l'ordine del centro abitato, ogni edificio e le sue pertinenze debbono esser tenuti in buono stato di conservazione per evitare pericoli e danni.

2. Particolare diligenza deve esser rivolta alla buona conservazione dei camini, dei fumaioli, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, degli stemmi, dei tetti e delle grondaie.

3. Qualora si verificano improvvisi pericoli di rovina o di caduta di oggetti, i proprietari e solidalmente coloro che hanno in godimento il fabbricato hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apportare gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità, e di darne contestuale avviso all'Autorità Comunale.

Art. 46

Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati

1. Gli oggetti di ornamento, come vasi, cassette di fiori, gabbie ed altri oggetti, collocati anche occasionalmente sui balconi, terrazzi o appesi alle pareti, debbono esser assicurati in modo tale da evitare che possano cadere su luoghi pubblici o di uso comune.

2. L'innaffiamento o l'irroramento dei fiori o delle piante sui balconi, sui terrazzi, o in altro luogo privato, deve esser fatto in modo che l'acqua o altri liquidi non cadano sul suolo di pubblico transito.

Art. 47

Protezioni in occasione di lavori

1. I marmisti, gli scalpellini, i muratori, i pittori, i decoratori e gli operai in genere, quando lavorano sullo spazio pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico,

devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti ad impedire che strumenti, schegge, detriti, polvere, colori possano cadere sui passanti e che il lavoro sia comunque causa di danno o molestia al pubblico.

Art. 48

Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse

1. I pozzi e le cisterne, devono avere le bocche o le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.

2. Gli scavi, le cave e le fosse, esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente segnalate e delimitate a tutela della pubblica incolumità.

Art. 49

Apertura di botole e chiusini

1. In tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico ed in quelli privati esposti al pubblico è vietato aprire o sollevare caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza il permesso dell'Unione.

2. Le operazioni indicate nel comma precedente possono venir autorizzate con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

Art. 50

Pitture e verniciature fresche

1. Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri ed altri manufatti ubicati su spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio, dipinti o verniciati o lubrificati di fresco, dovranno essere opportunamente segnalati o riparati.

Art. 51

Esposizioni

1. Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, il Presidente dell'Unione potrà vietare o subordinare a particolari prescrizioni le esposizioni o mostre di qualsiasi genere, effettuate anche in locali privati prospicienti luoghi di pubblico transito, pericolosi per la pubblica incolumità.

Art. 52

Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento

1. L'installazione di tralicci, di pali di sostegno, di intelaiature, di ponti di fabbrica, di gru o di altri impianti di sollevamento deve esser effettuata secondo le regole della buona tecnica in modo da evitare pericoli per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

2. Tali impianti, anche se effettuati su aree private, debbono essere ancorati solidamente o disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico o aperto al pubblico o sulle altrui proprietà.

3. I bracci delle gru, nei momenti di inattività, debbono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento.

4. Resta salvo quanto previsto dalle norme sulla prevenzione di infortuni.

Art. 53

Carichi sospesi

1. Le manovre con carichi sospesi sopra aree pubbliche o aperte al pubblico non possono essere effettuate senza autorizzazione dell'Unione.

2. Le autorizzazioni vengono concesse nei casi di necessità e nei limiti indispensabili in relazione ai lavori da eseguire.

Art. 54

Recinzioni

Qualora il Regolamento edilizio non preveda altrimenti, le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico debbono essere prive di sporgenze acuminate o taglienti o di fili spinati.

Art. 55

Chiusura automatica di cancelli, porte basculanti e simili

1. I cancelli, le porte e le bascule funzionanti con automatismi comandati a distanza, che si trovano in luogo pubblico o aperto al pubblico, debbono essere muniti di segnale lampeggiante di colore giallo-arancione o rosso funzionante con la parte in movimento di apertura o di chiusura, ed essere muniti di sistema di sicurezza di arresto o di apertura.

Art. 56

Luminarie e cavi elettrici

1. Le luminarie e gli altri addobbi luminosi, i cavi volanti per la conduzione dell'energia elettrica in via precaria o provvisoria possono essere installati previa autorizzazione dell'Autorità dell'Unione.

2. Le installazioni di cui al comma precedente, debbono essere eseguite secondo le regole della buona tecnica per evitare incidenti e danni alle persone ed alle cose.

Art. 57

Uso e manomissione di segnali

1. È vietato alle persone non autorizzate usare o manomettere gli apparati per la regolazione della circolazione stradale o imitare i segnali acustici o luminosi d'uso degli agenti addetti, alla viabilità o dei veicoli di soccorso.

Art. 58

Detenzione e deposito di materie infiammabili

1. Salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza e per la prevenzione di incendi, è vietato detenere nelle case di abitazione e loro pertinenze, nei negozi, nelle botteghe e negli esercizi in genere, materie liquido, solide o gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici, per il tipo di locale o dell'esercizio.

2. Fatto salvo quanto previsto da altre norme di legge il Presidente dell'unione, con apposita ordinanza, potrà vietare o stabilire le modalità per la detenzione e il deposito di materiali combustibili solidi, liquidi o gassosi anche in luoghi privati.

Art. 59

Indicazione del recapito di persone per casi di emergenza

1. Coloro che gestiscono negozi, botteghe, laboratori, pubblici esercizi od amministrano condomini, sono autorizzati a collocare all'esterno dell'edificio, in prossimità dell'ingresso principale, sulle saracinesche, od in altro luogo facilmente visibile, una targa delle dimensioni massime di cm. 15x30, contenente la scritta:

"In caso di emergenza chiamare:....." seguita dal cognome e nome, indirizzo e numero di telefono della persona alla quale sia possibile rivolgersi, quando i locali sopra indicati siano chiusi o temporaneamente disabitati.

2. Il Presidente dell'unione, con propria ordinanza, potrà rendere obbligatoria l'esposizione della targa di cui al comma precedente.

Art. 60

Altri divieti per la prevenzione di incendi e di esplosioni

1. Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, è vietato:

- 1) usare, manipolare o travasare a contatto del pubblico prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi a ciò destinati e autorizzati;
- 2) usare fiamme libere per lavori in impianti, in cisterne, in tubazioni in cui possano esservi tracce di prodotti infiammabili o esplodenti;
- 3) far uso di fiamme od accendere fuochi in luogo pubblico o privato, senza giustificato motivo e senza le dovute cautele, in particolare nei boschi, nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva, o nelle loro vicinanze;

- 4) depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplosivi o loro residui, nonché stazionare con veicoli, usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;
- 5) porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano essere causa di inquinamento o di incendio;
- 6) impedire o intralciare, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo l'accesso o l'uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione di incendi.

Art. 61 **Prevenzioni antincendio**

1. Per allontanare o prevenire il pericolo d'incendio dovranno osservarsi le seguenti prescrizioni:

- a) gli edifici e le case dove esistano fuochi dovranno essere muniti di apposite canne con torrette al di sopra del tetto;
- b) i proprietari o inquilini dovranno far spazzare almeno due volte all'anno e precisamente in primavera ed in autunno i camini, a scanso di esecuzioni d'ufficio;
- c) le case sul cui tetto sono aperte finestre di fabbricati attigui più alti dovranno avere i fumaioli ad altezza tale da evitare danni od incomodi ai vicini;
- d) fuori dai camini ed in vicinanza delle abitazioni non si possono accendere fuochi;
- e) l'ammasso del fieno, della paglia e di altre materie facilmente combustibili, nei magazzini, nei fienili, e in altri cumuli deve essere fatto in modo da escludere ogni pericolo d'incendio.

Art. 62 **Comportamenti in caso di incendio**

1. In caso di incendio è necessario mantenere i seguenti comportamenti:

- a) i presenti all'incendio, compatibilmente alle loro forze e condizioni, sono obbligati a prestare la loro opera nell'estinzione;
- b) nessuno potrà impedire l'uso del proprio acquedotto, delle proprie vasche, cisterne, pozzi o serbatoi, né quello dei propri utensili atti allo scopo e non potrà opporsi a che gli addetti all'opera di estinzione s'introducano nella sua casa o sui tetti coi relativi attrezzi, ove lo richieda il direttore dell'opera di spegnimento, salva la rifusione dei danni a carico di chi di ragione;
- c) qualora l'incendio accada di notte i vicini non potranno rifiutarsi di fornire l'energia elettrica ed illuminare le finestre e i luoghi che venissero indicati dall'Autorità.

Art. 63 **Accensione fuochi nel centro abitato**

1. È proibito accendere, senza il permesso dell'Autorità di P.S., disattendendo le prescrizioni dell'art. 51 della legge di P.S., tanto di giorno che di notte, di mortaretti, razzi, ed altri fuochi artificiali, fuochi o falò fra le vie e piazze pubbliche o nelle vicinanze dell'abitato.

Art. 64
Certificato di prevenzione incendi

1. Il Presidente dell'Unione, prima di rilasciare o di rinnovare i prescritti permessi, licenze, concessioni od autorizzazioni per l'impianto, l'ampliamento o la modifica di stabilimenti, depositi o rivendite di sostanze che presentano pericolo di incendio o di scoppio, cui si fa riferimento nel successivo art. 79 dovrà farsi esibire dall'interessato il "certificato di prevenzione incendi" rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dal quale devono risultare le prescrizioni da osservare e le condizioni di esercizio cui devono essere sottoposta la concessione della licenza per quanto riguarda la prevenzione incendi.

Art. 65
Espletamento servizi di prevenzione incendi

1. Nell'ambito del territorio dell'Unione, il servizio di prevenzione incendi è di competenza, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

2. Esso viene espletato:

- a) per mezzo di visite dei funzionari del Comando, da richiedersi obbligatoriamente dall'autorità competente prima del rilascio della licenza di esercizio o del rinnovo delle licenze stesse;
- b) per mezzo di visite di controllo dei funzionari stessi, agli stabilimenti, depositi o rivendite di sostanze pericolose, ogni volta che sia necessario ai fini della prevenzione incendi, delle disposizioni emanate in materia, nonché dell'accertamento dell'efficienza degli impianti aventi, comunque, attinenza con la prevenzione.

Art. 66
Anticendi nei depositi, stabilimenti e simili

1. Gli stabilimenti, depositi e simili di cui la lettera e) dell'art. 2 della legge 13 maggio 1961, n. 469, dovranno dare pieno adempimento delle disposizioni che saranno emanate a seguito delle visite di cui sopra e dovranno inoltre consentire che la preparazione tecnica delle squadre destinate al servizio interno di prevenzione e di estinzione degli incendi venga curata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Art. 67
Industrie e depositi soggetti a controllo di prevenzione

1. I depositi e le industrie pericolose soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, nonché la loro periodicità, sono determinati come dall'elenco che forma parte integrale del D.M. 16 febbraio 1982 (pubblicato dalla G.U. n. 98 del 9.4.1982).

2. Per i depositi misti di olii minerali e carburanti e di sostanze specificatamente trattate nei Regolamenti speciali l'entità complessiva in metri cubi verrà calcolata rapportando le materie in deposito a quelle più pericolose mediante i coefficienti di riduzione stabiliti da tali regolamenti speciali.

Art. 68

Abitabilità, agibilità e rinnovo licenza di impianti e depositi

1. Le competenti Autorità, prima del rilascio o del rinnovo della licenza degli impianti innanzi specificati e della licenza di abitabilità o di esercizio alle nuove costruzioni, cui fa riferimento il D.M. 16 febbraio 1982 citato nell'articolo precedente, dovranno farsi esibire il prescritto certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dal quale risulteranno le prescrizioni da osservare e le condizioni di esercizio a cui deve essere sottoposta la concessione della licenza, per quanto riguarda la prevenzione incendi.

2. Quando tra le prescrizioni da osservare vi siano anche particolari lavori da eseguire prima del rilascio o del rinnovo della licenza di esercizio o del permesso di abitabilità, dovrà essere eseguita visita di controllo, per accertare l'esecuzione dei lavori stessi.

Art. 69

Esposizione del certificato di prevenzione incendi

1. Negli stabilimenti, depositi o rivendite di sostanze che presentano pericolo di incendio o di scoppio indicati nel D.M. 16.2.1982 citato, il "**certificato di prevenzione incendi**" rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco deve essere esposto insieme alla licenza di esercizio e presentato ad ogni richiesta degli agenti della forza pubblica e dei Vigili del Fuoco.

Art. 70

Uso delle risorse idriche potabili

1. Qualora sia necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche, onde evitare disagi alla collettività, il Presidente dell'unione potrà vietare o disciplinare l'uso di acqua potabile della rete idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o per altre attività di volta in volta individuate con apposita ordinanza.

TITOLO IV

NORME GENERALI DI POLIZIA RURALE

Art. 71

Norme in materia di Polizia Rurale

1. Il presente titolo disciplina modalità e forme:
 - a) per le comunioni generali dei pascoli esistenti sui beni privati;
 - b) per condurre e custodire gli animali al pascolo e per impedire i furti campestri;
 - c) per evitare i passaggi abusivi nelle private proprietà;
 - d) per la manutenzione dei canali e delle altre opere consortili destinate alla irrigazione ed allo scolo, specialmente nei terreni bonificati e dotati di fognatura, e per il buon regime delle acque di uso pubblico, in quanto non vi provvedano le leggi o i regolamenti generali;
 - e) circa i tempi e i modi da osservarsi per la distruzione delle carcasse degli animali, degli insetti, delle crittogame, delle piante nocive all'agricoltura, in quanto non vi provvedano leggi o regolamenti generali.
2. La suddetta disciplina per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, rimanda alla normativa regionale in materia, in particolare legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 "Norme per l'istituzione del Parco Regionale dei Colli Euganei", nonché legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 "Disciplina della mobilità silvo-pastorale" e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 72

Comunioni generali dei pascoli

1. Si da atto che, nel territorio comunale, non esistono comunioni "generali dei pascoli su beni privati".

Art. 73

Divieto di pascolo

1. È vietato, in qualsiasi epoca dell'anno, il pascolo sui terreni di proprietà altrui senza il consenso espresso del proprietario del fondo.
2. A meno che il proprietario del fondo, od un suo delegato o rappresentante, sia presente, il concessionario del pascolo deve essere munito di permesso scritto da presentarsi, ad ogni richiesta, agli agenti.
3. È vietato condurre a pascolare bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche.

Art. 74

Casi di obbligo di chiusura dei pascoli

1. Nelle private proprietà è proibito lasciare sciolti ai pascoli tori e scrofe o comunque animali che abbiano l'istinto di cozzare, calciare o mordere, se la proprietà non sia chiusa

da ogni parte, mediante muro, o altra idonea recinzione o resistente siepe, e se gli ingressi non siano sbarrati in modo da rendere impossibile al bestiame di uscirne.

Art. 75
Pascolo abusivo

1. Il bestiame, sorpreso senza custodia, a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui, o lungo le strade di uso pubblico, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario.

2. Restano ferme, per lo sciame delle api, le disposizioni dell'art. 924 del Codice Civile.

3. È fatta salva l'adozione delle misure, di spettanza dell'Autorità giudiziaria, per assicurare il risarcimento del danno subito dall'Ente o dai privati.

Art. 76
Custodia degli animali pascolanti

1. Il bestiame del pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi e molestia ai passanti.

2. Sono proibite le grida e gli atti che possono adombrare gli animali o mettere in pericolo la sicurezza delle persone.

Art. 77
Difesa della pubblica sicurezza, dell'ordine e della morale pubblica

1. È vietato, secondo il disposto dell'art. 727 C.P., incrudelire verso gli animali, maltrattandoli o costringendoli a fatiche eccessive.

2. Gli animali che sono trasportati sui veicoli dovranno essere tenuti in piedi ed è perciò vietato collocarli con i piedi legati, con la testa penzoloni o comunque in posizione da farli soffrire.

3. È vietato custodire gli animali in luoghi malsani o inadatti ed alimentarli insufficientemente.

4. I proprietari ed i conducenti di mandrie e greggi che, con la loro condotta, si rendono pericolosi per l'ordine, la sicurezza pubblica e la pubblica morale, saranno segnalati all'autorità di P.S. per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 78
Osservanza delle leggi

1. Per l'esercizio del pascolo sui beni vincolati si devono osservare le leggi forestali ed i relativi regolamenti.

2. Per l'esercizio degli usi civici sui terreni demaniali boschivi e pascolivi da parte della popolazione del Comune o delle frazioni si osserveranno le norme del regolamento da emanare ai sensi degli artt. 43 e seguenti del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332.

3. In pendenza della emanazione di tale regolamento, si osserveranno le norme per la utilizzazione di boschi e pascoli contenute nelle vigenti leggi e regolamenti forestali.

Art. 79

Divieto di passaggio abusivo attraverso i fondi

1. È vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui anche se incolti e non muniti dei recinti e dei ripari di cui all'art. 637 del Codice Penale.

Art. 80

Esercizio del diritto di passaggio

1. Il diritto di passaggio nei fondi altrui, specie se i fondi sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a limitare, quanto più possibile, i danni che alle proprietà possono derivare dall'esercizio stesso.

Art. 81

Frutti di piante sul confine

1. I frutti delle piante, ancorché situate sul confine, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

2. Quelli spontaneamente caduti sul terreno altrui o sulle pubbliche vie o piazze appartengono, rispettivamente, al proprietario del terreno sul quale sorge l'albero di cui il ramo sporge, ovvero a chi li raccoglie.

Art. 82

Cartelli indicativi per esche avvelenate

1. È fatto obbligo a chi sparge esche o sostanze avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche impiegate possano recar danno all'uomo od agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di esse, tabelle recanti ben visibile la scritta: "**CAMPO (o prato) AVVELENATO**".

- nel D.Lgt. 1 settembre 1918, n. 1446, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

- nella legge 12 febbraio 1958, n. 126; e successive modificazioni.

Art. 83
Divieto di alterazione

1. È proibita ogni arbitraria alterazione, occupazione od escavazione, anche temporanee, della massicciata stradale, l'alterazione o modificazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, l'imbonimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, di gettarvi ponti, salvo il permesso dell'Autorità competente.

2. L'area dei fossi, comunque occupata, rimarrà sempre di assoluta proprietà del Unione e formerà parte della strada cui i fossi laterali appartengono.

Art. 84
Siepi ed alberature

1. Al fine di evitare restringimenti o ostacolare il normale deflusso delle acque dei fossi, sono vietate le piantagioni di qualsiasi genere lungo le sponde dei fossi e dei canali.

2. Per la messa a dimora di alberi a medio e alto fusto è necessario un arretramento di non meno di mezzo metro dalla sponda del fosso o canale; per colture, viti siepi, rive o altro si dovrà rispettare un arretramento di almeno mezzo metro dal ciglio del fosso, fatte salve comunque le distanze previste in materia di confine, dal codice della strada, fasce di rispetto art. 26 e seguenti, o da altre disposizioni in materia (es. Codice Civile art. 892 e seguenti e regolamenti del Consorzio di Bonifica).

3. Per ciglio si intende il punto di intersezione della sponda del fosso o canale e il piano di campagna.

4. È vietato, altresì, realizzare opere di qualsiasi genere che impediscano il regolare deflusso delle acque o ingombrare con materiale nonché gettare o depositare corsi d'acqua e fossi rifiuti di qualsiasi genere.

5. Tutte le essenze arboree che all'entrata in vigore del presente regolamento si trovano ubicate a distanza inferiore a come sopra previsto o sulle sponde dei fossi o canali potranno essere rimosse qualora motivi di ordine idraulico lo richiedano e fatte salve le necessarie autorizzazioni delle Autorità in materia di tutela ambientale (Legge 431/95).

Art. 85
Potatura delle siepi

1. I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio esterno stradale, a tutela del transito, della visibilità e della regolare manutenzione delle opere.

2. In particolare, presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dei terreni adiacenti non dovranno elevarsi ad altezza maggiore di un metro sopra il piano stradale e ciò a partire da 20 metri dall'inizio della curva.

Art. 86
Aratura terreni adiacenti strade

1. I frontisti confinanti con le strade pubbliche non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade stesse ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna per manovrare l'aratro senza danno delle strade, delle ripe e dei fossi.

Art. 87
Obblighi dei frontisti di strade

1. E' proibito deporre, gettare o dar cause che provochino la caduta, sulle strade comunali e vicinali o comunque soggette a pubblico transito, di pietre o altri materiali.

2. I proprietari confinanti e i conduttori dei fondi sono tenuti a rimuovere, da esse strade, per tutto il tratto scorrente lungo la loro proprietà, o nel fondo a loro affittato o comunque goduto, a qualsiasi titolo, le pietre e i materiali di cui sopra, come pure a conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette latitanti alle strade stesse.

Art. 88
Abbattimento di piante lungo le strade

1. Occorrendo di dover abbattere piante o alberi situati in prossimità del ciglio stradale, è proibito rovesciarli dal lato della via, a meno che l'albero possa rimanere, cadendo, al di là del fosso laterale della strada.

Art. 89
Divieto di appiccare fuoco

1. Non si può fare fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie a distanza minore di 100 metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, delle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e di qualsiasi altro deposito di materia combustibile o infiammabile.

2. Oltre l'osservanza delle predette disposizioni, il fuoco deve essere acceso con l'adozione delle misure necessario per prevenire danni all'altrui proprietà e con l'assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che non sia spento.

3. In ogni caso, fatto salvo il rispetto di norme generali più rigide, è vietato di far fuoco, nei campi e nei boschi, alle stoppie prima del 30 agosto.

4. Per le trasgressioni trova applicazione l'art. 59 del T.U. di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 90
Spegnimento degli incendi

1. In caso d'incendio, gli agenti della polizia urbana e della forza pubblica, possono richiedere l'opera degli abitanti validi presenti.

2. Nel caso, trovano applicazione l'art. 652 del Codice Penale, la Legge 1 marzo 1975, n. 47, per la difesa dei boschi dagli incendi e la Legge 4 agosto 1984, n. 424.

Art. 91
Lotta alla nottua e alla piralide

1. Al fine di evitare la propagazione della nottua e della piralide del granoturco, i tutoli ed i materiali residui del granoturco, ove non siano già stati raccolti od utilizzati, dovranno essere bruciati o diversamente distrutti entro il 15 aprile.

Titolo V

Difesa e assetto idraulico del territorio

Art. 92 **Finalità**

1. La finalità delle norme contenute nel presente regolamento è quella di assicurare un libero, buono, costante deflusso delle acque ed evitare danni all'ambiente, alle proprietà pubbliche e private, nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 93 **Norme esplicative**

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si precisa che con i termini **fossi e canali** si intendono i corsi d'acqua, sia pubblici che privati e le opere idrauliche necessarie alla regolamentazione del deflusso delle acque.

2. **Fossi di utilità pubblica** sono da intendersi quei fossi privati indispensabili per lo scolo delle acque di una porzione rilevante di territorio comunale, individuati e censiti dall'Ufficio Tecnico comunale.

3. Tutte le essenze arboree che all'entrata in vigore del presente regolamento si trovano ubicate a distanza inferiore a quella prevista dall'art. 2, comma 2, o sulle sponde dei fossi o canali, potranno essere rimosse qualora motivi di ordine idraulico lo richiedano e fatte salve le necessarie autorizzazioni delle Autorità in materia di tutela ambientale (Legge 431/85).

Art. 94 **Pulizia dei fossi**

1. È fatto obbligo che i fossi situati lungo le strade, di qualsiasi specie, e fra le proprietà private, siano tenuti costantemente sgombri in modo che, anche in caso di piogge abbondanti e continue, quindi di piene improvvise, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini pubbliche e private e delle eventuali vie contigue.

2. I fossi divisorii tra i fondi e terreni, presunti comuni a termini dell'art. 897 del vigente Codice Civile, devono, a cura e spese degli utenti, dei consortisti e dei privati essere spurgati una volta all'anno e, occorrendo, più volte. I fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi confluisce, dovranno essere convenientemente allargati e approfonditi.

3. L'Amministrazione Comunale riterrà, comunque, obbligati in solido, il proprietario e l'utilizzatore dei terreni (affittuario, comodatario, detentore di fatto, usufruttuario ecc.).

4. I fossi privati di scolo, che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa o quelli che comunque esistevano e sono stati colmati dovranno essere risezionati a cura degli stessi soggetti indicati al precedente comma.

Art. 95

Obbligo alla pulizia dei fossi e dei corsi di acqua privati

1. Per i fossi lungo le strade comunali o vicinali di uso pubblico e per i fossi di "utilità pubblica", l'Unione provvede ad individuare gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque, (spurgo, risezionamento e quant'altro abbisogni) a ad una programmazione degli stessi; procederà inoltre all'esecuzione delle opere d'intesa con i proprietari frontisti con i quali, riuniti in consorzio obbligatorio, stipulerà apposita convenzione ove saranno disciplinate modalità di intervento e ripartizione degli oneri economici con le seguenti quote di spesa a carico del Unione:

- ▶ massimo 50% della spesa ammissibile per le opere lungo le strade (con esclusione delle tombature);
- ▶ massimo 33% della spesa ammissibile per i fossi interni di «pubblica utilità».

2. Qualora taluno dei proprietari non dia il proprio assenso, il Unione provvederà, comunque, all'esecuzione dei lavori addebitando la spesa, in modo direttamente proporzionale alla proprietà dell'interessato prospiciente al fosso, nelle forme previste dalle vigenti norme.

3. A tal fine il Unione con lettera raccomandata A.R. o mediante notifica assegnerà un termine utile entro il quale il frontista dovrà provvedere all'adempimento informandolo che, in caso negativo, provvederà attribuendogli comunque parte della spesa sostenuta che verrà quantificata sul preventivo di spesa ed eseguita nei termini riportati.

4. Per canali e fossi lungo le strade pubbliche e di altri enti diversi dal Unione, gli enti pubblici interessati dovranno assicurare gli interventi descritti nei commi precedenti, dando priorità nell'ambito del Unione a quelli segnalati dall'Amministrazione come più urgenti.

Art. 96

Distanze di lavorazioni agricole dai fossi

1. Nell'esecuzione di lavorazioni agricole di fondi confinanti con strada (pubbliche o private) gli interessati devono eseguire le necessario operazioni mantenendo una distanza minima di ml 0,50 dal ciglio del fosso o dal ciglio stradale in modo da evitare l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade.

2. Nel caso che, durante le lavorazioni agricole dovesse essere ostruito un fosso o canale poste al confine della proprietà deve essere immediatamente ripristinato il regolare assetto dello stesso.

Art. 97

Compiti dei proprietari o detentori dei fondi frontisti

1. Dovranno, a cura dei proprietari o detentori dei fondi frontisti, essere eseguiti i seguenti interventi:

- a) estirpazione e taglio delle erbe sulle sponde e sul ciglio dei fossi e dei canali dal lato del fondo privato;

- b) pulizia e mantenimento delle luci dei ponti e dei tombinamenti per la lunghezza della proprietà o del fondo utilizzato;
- c) espurgo delle chiaviche e delle paratoie;
- d) rimozione, per la lunghezza della proprietà o del fondo utilizzato, di alberi, tronchi, e ramaglie delle piantagioni laterali ai canali o fossi, caduti per eventi ambientali o per altra causa;
- e) mantenimento in buono stato di conservazione dei ponti e delle altre opere di uso particolare o privato di uno o più fondi (es. tombinamento);
- f) eliminazione di qualsiasi scarico di acque usate provenienti dai fabbricati senza preventiva depurazione o chiarificazione.

Art. 98

Tombinature in zona agricola

1. Le tombinature in zona agricola sono di norma vietate.
2. Possono essere concesse per l'accesso ai fondi o abitazioni per un numero massimo di n. 2 (due) in funzione alla estensione del fondo e, di norma, per una lunghezza massima di ml 8 (otto).
3. In particolari situazioni sono consentite le realizzazioni di tombinature di lunghezza maggiore, a condizione che siano inseriti pozzetti di ispezione ogni 20 (venti) metri di condotta.
4. L'esecuzione delle tombinature deve essere eseguita con tubazione in calcestruzzo, con giunto a bicchiere di diametro non inferiore a cm. 50, e comunque subordinata ad autorizzazione o concessione da parte del Presidente dell'unione, previa nulla osta dell'ente proprietario della strada e del Consorzio competente.

TITOLO VI

NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE TRASGRESSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Art. 99

Disposizioni di carattere generale

1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

2. Le violazioni al presente regolamento non costituiscono reato, saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di €. 25,00.= (Euroventicinque) ad un massimo di €. 500,00.= (Eurocinquecento).

3. Per le violazioni, rispetto alle quali non sia determinabile una sanzione amministrativa stabilita dalla legge, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. All'autore delle violazioni delle predette disposizioni, è riconosciuta la possibilità di assolvere, in via breve, alla sanzione con pagamento in misura ridotta nei limiti dell'importo richiamato al comma precedente del presente articolo, secondo le modalità previste dall'art. 16 della Legge 24 novembre 181, n. 689.

5. La conciliazione a mani dell'agente accertatore non potrà mai avvenire in caso che a causa di trasgressione si abbia avuto danno all'Unione o a terzi.

6. Entro 30 giorni dalla contestazione, o dalla notifica, della violazione il destinatario del verbale può presentare memorie difensive o chiedere di essere sentito dal Responsabile del servizio comunale competente.

7. Sempre che le norme non dispongano diversamente, entro 60 giorni il Responsabile del servizio comunale competente, previa eventuale audizione degli interessati, emette ordinanza di archiviazione od ingiunge il pagamento della sanzione concludendo così il procedimento amministrativo avviato con il verbale di accertamento.

8. Nel caso di mancata oblazione immediata per rinuncia del trasgressore ovvero perchè non ammessa, si applicheranno le procedure di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 100

Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista, l'Unione può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrano gli estremi di cui all'art. 38 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Art. 101

Mancata esecuzione di ordinanza

1. Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dall'Unione a norma della legge comunale e provinciale salvi i casi previsti dall'art. 650 del Codice

Penale o da altre leggi o regolamenti generali o speciali, è punito con la sanzione da €.
25,00. = (Euroventicinque) a €. 500,00.= (Eurocinquecento).

Art. 102 **Sequestro e custodia delle cose**

1. I funzionari e gli agenti all'atto di accertare l'infrazione potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

2. Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

3. In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24/11/1981, n. 689 e del D.P.R. 22/7/1982, n. 571.

4. Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.

5. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

Art. 103 **Sospensione delle autorizzazioni**

1. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
- c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

2. La sospensione può avere una durata massima di gg. 30. Essa si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto dal trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

Art. 104 **Risarcimento dei danni**

1. Nel caso che il trasgressore abbia arrecato danno all'Unione o a terzi, l'Autorità Comunale può subordinare l'accettazione della conciliazione di cui al precedente art. 90 alla condizione che il trasgressore elimini, in un termine da prefiggersi, le conseguenze della trasgressione stessa e lo stato di fatto che la costituisce.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 105

Abrogazione di norme preesistenti

1. Il presente Regolamento sostituisce, e di fatto abroga, i Regolamenti di Polizia Rurale approvati dai singoli Consigli Comunali ed ogni altra disposizione regolamentare comunale contraria o incompatibile con la presente normativa.

Art. 106

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione, senza opposizioni, provvedendo successivamente alla sua ripubblicazione all'albo pretorio per ulteriori 15 giorni per solo fatto conoscitivo.